

## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 280 del 14 LUG. 2010

**OGGETTO: Riapprovazione regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione a norma della Legge n. 244/2007 art. 3 comma 56.**

L'anno duemiladieci il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv.	Giovanni C.	<b>RICEVUTO</b>	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott.	Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott.	Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>SI</u>
4.	Assessore Dott.	Pietro	<b>PETRELLA</b>	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott.	Renato	<b>FICHERA</b>	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott.	Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott.	Pasquale	<b>MONEA</b>	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott.	Gaetano	<b>DUCA</b>	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>SI</u>
11.	Assessore Dott.	Daniela	<b>BRUNO</b>	<u>NO</u>
12.	Assessore Dott.	Maria	<b>PERRONE</b>	<u>SI</u>
13.	Assessore Sig.	Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>NO</u>
14.	Assessore Sig.	Pio	<b>AMADEO</b>	<u>SI</u>
15.	Assessore Dott.	Mario	<b>D'AGOSTINO</b>	<u>SI</u>
16.	Assessore Dott.	Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

Assume la presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

**Vista** la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

### DELIBERA

di **Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE  
ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91.



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE**

**I Dipartimento**

**U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione Negoziata e Partecipazioni azionarie  
U.O. Legale e Contenzioso – Studi e Consulenze Giuridiche**

**Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Dott. Antonino CALABRO'**

**OGGETTO: Riapprovazione regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione a norma della Legge n. 244/2007 art. 3 comma 56.**

**PROPOSTA**

**Premesso** che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 131 del 27/4/2010 la Provincia Regionale di Messina si era dotata di un regolamento disciplinante l'affidamento per incarichi di consulenza esterna ai sensi della L. n. 244/07 art. 3, comma 56;

**Che** detto Regolamento è apparso meritevole di essere ulteriormente articolato e integrato;

**Che**, pertanto, è stato rielaborato ed articolato in complessivi n. 14 articoli così come allegato alla presente nuova Deliberazione di riapprovazione;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 123 dell'8 ottobre 2009, con cui sono stati definiti i criteri generali per l'affidamento di incarichi esterni, in ottemperanza alla Legge n. 244/07 (Legge finanziaria 2008);

**Considerata** la necessità di stabilire i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione mediante un apposito regolamento;

**Vista** la circolare n. 2/08 dell'11/03/2008, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**Visto** l'art. 7 comma 6° del D. Lgs.vo del 30/3/2001 n. 165 e l'art. 110 comma 6° del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** l'art. 46 del D. Lgs.vo del 25/6/2008 n.112;

**Visto** il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs.vo n. 267/2000;

**Considerato** che gli incarichi di studio consistono nello svolgimento di un'attività, appunto, di studio nell'interesse dell'Amministrazione, con consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

**Che** gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;

**Che** le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti;

**Che** tutti i suddetti incarichi coincidono con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli dal n. 2229 al n. 2238 del Codice Civile;

**Che** gli incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio non rientrano nel concetto di consulenze legali;

**Che** non rientrano, altresì, nella nozione di incarichi esterni le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né, tantomeno gli appalti e le esternalizzazioni di servizi e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

**Che**, invece, rientra nella fattispecie del conferimento degli incarichi esterni la composizione di un Collegio di difesa che fornisce una qualificata consulenza esterna;

**tutto ciò premesso;**

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. del 09/05/08;

**VISTO** il D. Lgs.vo n. 223/06 convertito con L. n. 248 del 4/8/2006;

**VISTO** lo Statuto della Provincia Regionale di Messina;

## **SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI DI**

**RIAPPROVARE** l'allegato "Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 110 comma 6° del Decreto Legislativo n. 276/2000" composto, questa volta da n. 14 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DARE ATTO** che il regolamento di cui al superiore punto disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

**Si allegano i seguenti documenti:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_


6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Unità Operativa**

\_\_\_\_\_


**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Antonino CALABRO)**

\_\_\_\_\_



**Visto: IL PRESIDENTE**  
**On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

\_\_\_\_\_



Ll, \_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 13 LUG. 2010

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
**IL RAGIONIERE GENERALE**  
*Dott. Antonino Torrisi*

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 13 LUG. 2010

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
**IL RAGIONIERE GENERALE**  
*Dott. Antonino Torrisi*

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

IL FUNZIONARIO

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

f.to On. Av. Giovanni Cesare RICEVUTO

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo 18 LUG. 2010

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal 18 LUG. 2010 al 01 AGO. 2010

**L'ADDETTO**

f.to [Signature]

**L'ADDETTO**

f.to [Signature]

Messina li 17 LUG. 2010

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione f.to pubblicata all'Albo di questa Provincia il 18 LUG. 2010 giorno festivo e per  
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami,  
opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 02 AGO. 2010

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materiale elencato al 3° comma  
dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge  
Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 14 LUG. 2010

**IL SEGRETARIO GENERALE**


Comm. Dott. Giuseppe SPADARO  
f.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 07 AGO. 2010

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Anna Maria TRIPODO  
[Signature]





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA


## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA CONSULENZA ESTERNA**

**(art. 3, comma 56, Legge 244/2007)**

## Art. 1

### CONTENUTO DEL REGOLAMENTO


1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, a norma dell'art. 3, comma 56 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), dell'art. 46 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008;
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. n.2222 e n.2230 del codice civile;
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, siano esse di natura occasionale che coordinata e continuativa e si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) **Incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; requisito essenziale di questa tipologia di incarico è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili per la realizzazione di specifici programmi dell'Ente;
  - c) **consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente, idonei ad orientare l'azione dei propri organi;
  - d) **altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale**, riguardanti specifiche specialità tecniche non presenti nell'organico dell'Ente o finalizzate ad integrare temporaneamente, in relazione alla realizzazione di specifici programmi, progetti o fasi di essi, il personale stabile.



## **Art. 2**

### **LIMITI DI SPESA**

1. Tutti gli incarichi debbono trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale della Provincia;
2. La spesa massima è calcolata nella misura del 4% della spesa di personale iscritta in bilancio e definita secondo l'art. 1, comma 198, della Legge n. 296/2006;
3. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili;
4. Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve risultare nella determinazione di cui al successivo art. 4:
  - a. la prestazione professionale deve essere inerente alle attività istituzionali dell'Ente stabilite dalla legge o previste nei documenti di programmazione approvati dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare nella relazione previsionale e programmatica;
  - b. la prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - c. la prestazione deve soddisfare esigenze cui non può farsi fronte con personale interno;L'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente deve essere verificata attraverso una reale ricognizione, secondo quanto previsto al successivo art. 3;
  - d. la prestazione deve essere di natura temporanea e particolarmente qualificata. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
  - e. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione;
5. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziale o gestionale o di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con il medesimo.



22

### **Art. 3**

#### **ACCERTAMENTO IMPOSSIBILITA' UTILIZZARE RISORSE INTERNE**

1. Al fine di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno dell'Ente di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, il dirigente competente inoltra al Servizio Gestione del Personale apposita richiesta di accertamento, specificando titolo di studio, competenze specialistiche e durata dell'incarico;
2. Il Servizio Gestione del Personale si avvale di un'apposita banca dati delle professionalità e delle competenze specialistiche possedute dal personale dell'Ente. Nelle more della costituzione della banca dati, detto accertamento viene effettuato mediante richiesta di disponibilità di personale interno dotato dalla professionalità richiesta, inoltrata direttamente dal dirigente competente ai dirigenti dei Servizi.

### **Art. 4**

#### **CRITERI E MODALITA' DI CONFERIMENTO**

1. Il dirigente competente, a seguito dell'accertamento dell'impossibilità di utilizzare risorse interne, individua i collaboratori tramite procedura comparativa avviata mediante apposita determinazione in cui deve:
  - a) dare atto della sussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso all'affidamento a soggetto estraneo alla Provincia nonché dell'esito negativo della ricognizione di cui al precedente art. 3;
  - b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali ed ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
  - c) disporre, contestualmente, l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare:
    - la tipologia dell'incarico, l'oggetto, la durata e le modalità di realizzazione del medesimo;
    - il corrispettivo proposto e tutte le informazioni correlate, quali la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
    - i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti;



- il responsabile del procedimento e le modalità ed i termini entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula;
- i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i relativi punteggi;
- le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
- il giorno dell'eventuale colloquio.

2. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 25 della Legge 724/1994 e in generale dalle norme vigenti.

3. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché all'utilità derivante all'Ente.

4. A cura del medesimo dirigente, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno giorni 15 consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

5. Per prestazioni di importo inferiore a € 5.000,00 (I.V.A. esclusa), l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.



## Art. 5

### PROCEDURA COMPARATIVA

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, sul sito web, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.
2. Il dirigente competente effettua la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione interna, da lui presieduta, composta a titolo gratuito da dirigenti e/o funzionari, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, è nominata dal Segretario Generale, su richiesta del predetto dirigente, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico.
3. La selezione è effettuata valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati, avuto riguardo alla loro corrispondenza con il contenuto e le finalità dell'incarico.
4. La commissione o il dirigente elaborano, per ciascun curriculum pervenuto, un giudizio sintetico che si traduce in un punteggio. Ove previsto dall'avviso, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, possono ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.
5. In tal caso la valutazione dei curricula, secondo i criteri dell'avviso di selezione, precede il colloquio. La commissione o il dirigente individuano nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico.
6. Della procedura espletata e dell'esito della valutazione è redatto apposito verbale approvato dal dirigente competente. L'esito della procedura comparativa viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia per almeno 15 giorni.
7. A seguito dell'individuazione del soggetto esterno, il predetto dirigente propone al Presidente della Provincia apposito provvedimento per il conferimento dell'incarico.

 22

**Art. 6**  
**COLLEGIO DI DIFESA**

Il Presidente della Provincia Regionale di Messina nomina un Collegio di difesa nel numero massimo di 7 (sette) professionisti giurisperiti per acquisire pareri, consulenze ed esaminare questioni istituzionali su materie di particolare importanza e delicatezza, tenendo conto che l'organismo opera già da decenni e che, quindi, può essere integrato nei suoi componenti fino al suddetto numero massimo.

Il compenso mensile, determinato nell'atto di nomina, deve intendersi onnicomprensivo e non suscettibile di integrazioni.

1. I componenti il Collegio di difesa sono soggetti alla presente regolamentazione.
2. I suoi componenti debbono essere iscritti all'Albo Ordinario degli Avvocati ed esercitare la professione.
3. Il mandato di componente del Collegio è conferito con Determinazione presidenziale e può essere revocato in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dello stesso Presidente della Provincia.
4. Ai componenti del Collegio è vietato assumere direttamente o indirettamente qualsiasi ragione o difesa contraria alla Provincia.
5. Detto Collegio ha sede presso l'Ufficio Legale dell'Ente.
7. I pareri saranno richiesti al Collegio di difesa dal Sig. Presidente della Provincia a cui dovranno essere inoltrate le relative richieste da parte di Assessori e Dirigenti che intendano ottenere consulenza su determinate pratiche importanti e delicate sulle quali gli Assessori e i Dirigenti richiedenti dovranno, comunque, esprimere il loro orientamento.
8. La sua convocazione viene effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Legale in relazione all'urgenza dettata dai vari argomenti su cui vertono le richieste di parere.
9. Ogni componente del Collegio dovrà possedere idonea capacità tecnica, di modo che l'Ente possa usufruire in qualsiasi momento di pareri anche specialistici sulle varie e concrete fattispecie.
10. I pareri del Collegio potranno essere rilasciati soltanto dopo apposita riunione dell'Organismo.
11. Successivamente al rilascio del parere, che sarà regolarmente verbalizzato, l'Ufficio Legale della Provincia, curerà di trasmetterlo ai richiedenti, nonché al Sig. Presidente della Provincia Regionale di Messina.



12. I singoli componenti del Collegio, ricorrendone la necessità e l'urgenza, potranno autonomamente rilasciare un parere specialistico, per il tramite dell'Ufficio Legale, che provvederà, nella prima seduta utile a farlo ratificare dalla maggioranza dei componenti dell'Organismo.
13. I singoli componenti del Collegio, ricorrendone la necessità, possono, su apposita richiesta del Presidente della Provincia Regionale di Messina, svolgere attività di supporto tecnico e giuridico allo stesso Presidente per la trattazione di questioni istituzionali di particolare rilevanza e delicatezza.
14. I componenti del Collegio rimangono in carica fino alla loro eventuale revoca da parte del Presidente pro-tempore dell'Ente.

## **Art. 7**


### **CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA**

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il dirigente competente può procedere all'individuazione della professionalità esterna in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - b) per far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili, valutate con adeguata e specifica motivazione, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione, nei limiti di spesa pari a € 10.000,00 (I.V.A. esclusa);
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.



**Art. 8**  
**FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO**

1. Il dirigente competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
  - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
  - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e di verifica delle stesse. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione provinciale, ma non possono prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
  - g) l'ammontare del corrispettivo della prestazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
  - h) le modalità di verifica del corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
  - i) la specifica dichiarazione del contraente di non intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato dall'Ente;
  - j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  - k) eventuali ulteriori garanzie da prestarsi da parte del contraente;
  - l) il foro competente in caso di controversie.
3. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario acquisire la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni dell'art. 53 del D. Lgs.vo n. 165/2001.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. E' ammessa solo la proroga della durata del contratto, al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso originariamente pattuito.
5. La liquidazione del compenso è condizionata alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. Il pagamento avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Eventuali acconti non potranno superare la soglia del 50% dell'ammontare complessivo, e dovranno essere giustificati dalla particolare natura della prestazione e delle spese che il professionista dovrà sopportare per lo

  
oo

svolgimento della prestazione. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

6. I contratti relativi ad incarichi di collaborazione coordinate e continuative e la relativa determinazione dovranno essere inviati al Servizio Gestione del Personale almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto per gli adempimenti di legge conseguenti.

#### **Art. 9**

#### **VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 e ss.cc..
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Art. 10**

#### **PUBBLICITA' ED EFFICACIA DEGLI INCARICHI**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs.vo n. 165/2001 e dell'art. 3, commi 18 e 54, della L. n. 244/2007, gli estremi dei provvedimenti relativi all'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento, completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati, a cura dei servizi competenti, sul sito web della Provincia.



11

2. A tale fine gli atti ed i provvedimenti sono trasmessi, a cura del dirigente competente, al Servizio Informatica entro giorni 3 (tre) dalla loro adozione e pubblicati entro i successivi giorni 3 (tre) lavorativi sul sito web per la durata dell'incarico.
3. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei predetti dati sul sito web della Provincia.
4. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determinata responsabilità erariale del responsabile del settore interessato.
5. Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs.vo n. 165/2001, il Servizio Gestione del Personale provvede alla comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l'Anagrafe delle prestazioni. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web provinciale, ed è consentito a tutti di potervi accedere liberamente e gratuitamente.

## **Art. 11**

### **CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati nel presente regolamento di importo superiore a € 5.000,00 (I.V.A. esclusa) devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima, a cura del Servizio Risorse finanziarie.

## **Art. 12**

### **ESCLUSIONI**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di pubblicità e comunicazione di cui ai precedenti artt. 9 e 10:
  - a) gli incarichi conferiti ai componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori;
  - b) gli incarichi conferiti ai componenti di commissioni e organi istituzionali;
  - c) gli incarichi di esperto del Presidente della Provincia ex art. 25 della L.R. n. 26/1993;
  - d) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di competenze o uffici a ciò deputati.
  - e) gli incarichi professionali relativi ai servizi di ingegneria ed architettura, di cui al D. Lgs.vo n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative.



f) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità.

2. Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto intuitu personae, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni o seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e similari.

### **Art. 13**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**


1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate in conformità a sopravvenute disposizioni statutarie e legislative.
4. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte competente per territorio entro 30 giorni (trenta) dalla sua adozione.

### **Art. 14**

#### **ABROGAZIONE DI NORME**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento (e cioè da quando diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione) sono abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente, incompatibili con il Regolamento stesso.





**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
1° DIP. U.D. "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.."  
U.O. "ES. DETERMINE PRESIDENTE- NOTIFICHE"

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia

**C E R T I F I C A**

Che la Delibera di Giunta n° **280 del 14/07/10** esecutiva ai sensi di legge, è stata ripubblicata, ai sensi dell'art. 10 del Codice Civile approvato con R.D. 16-03-1942, n° 262, all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale in data **08/08/10** giorno festivo e per 15 giorni consecutivi.

Messina, dalla residenza provinciale addì **23/08/2010**

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

*Oliva*



SEGRETARIO GENERALE

*Dot.ssa Anna Maria TRIPODO*